

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 23 FEBBRAIO 2012

“ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE
SCUOLE DI SCI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art . 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge - quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), l'ordinamento della professione di maestro di sci e l'attività delle scuole di sci nel territorio della Regione.

Art . 2
(Definizione della professione di maestro di sci)

1. E' definito maestro di sci colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

Art. 3

(Individuazione poli sciistici ed aree sciabili)

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i poli sciistici e le aree sciabili nell'ambito del territorio regionale e descrive le caratteristiche dei relativi percorsi ed itinerari sciistici, in cui è previsto e consentito l'esercizio dell'attività dei maestri di sci, secondo le varie discipline sciistiche.
2. Il polo di Laceno è individuato quale polo principale della Regione Campania.

Art. 4

(Albo professionale regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'albo professionale dei maestri di sci della Regione Campania.
2. L'albo è suddiviso in elenchi relativi alle varie discipline, abilitazioni, titoli e gradi di livello conseguiti.
3. L'esercizio della professione di maestro di sci da parte dei soggetti che intendono esercitare stabilmente la professione nell'ambito del territorio regionale, è subordinato all'iscrizione nell'albo regionale professionale dei maestri di sci della Regione Campania, che è tenuto dal rispettivo collegio regionale, sotto la vigilanza della competente struttura regionale di riferimento.
4. E' considerata esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci, per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.
5. I maestri abilitati all'esercizio della professione svolgono la propria attività limitatamente all'abilitazione conseguita.
6. L'iscrizione all'albo professionale ha validità triennale ed è rinnovata con la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica, rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata riconosciuta, ed a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale.

Art. 5

(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci)

1. Ai sensi della legge 81/91, l'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (UE) o cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con la UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione di persone;
 - b) maggiore età;
 - c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale del comune di residenza;
 - d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
 - e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci conseguita con la frequenza di corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami.

Art. 6

(Abilitazione e aggiornamento professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci è conseguita con la frequenza di appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi di formazione professionale per i maestri di sci, che precedono l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, a norma dell'articolo 6 della legge 81/91, ed i corsi di aggiornamento professionale, cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione all'albo, a norma dell'articolo 11 della medesima legge, sono istituiti dalla Regione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
3. La Regione, attraverso le competenti strutture della formazione e del lavoro, definisce contenuti e modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e in rispondenza ai contenuti e ai criteri indicati dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), ai sensi dell'articolo 8 della legge 81/91; delibera le materie oggetto dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, l'organizzazione, i programmi, la durata, il luogo di svolgimento, preferibilmente nell'ambito del territorio campano, le prove finali e i corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi e determina l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. I corsi di formazione professionale sono organizzati d'intesa con il collegio regionale e prevedono l'impiego degli organi tecnici della FISI per la parte tecnico-didattica.
5. Il programma dei corsi di qualificazione professionale, distinti per ciascuna disciplina sciistica (alpina, fondo e snowboard), è costituito dagli insegnamenti fondamentali di cui all'articolo 7 della legge 81/91:
 - a) tecniche sciistiche;
 - b) didattica;
 - c) pericoli della montagna;
 - d) orientamento topografico;
 - e) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;
 - f) medicina e pronto-soccorso;
 - g) diritti, doveri e responsabilità del maestro;
 - h) leggi e regolamenti professionali.
6. I corsi di formazione si articolano in tre moduli:
 - a) didattico;
 - b) tecnico;
 - c) culturale.
7. Per ogni modulo si sostiene una prova d'esame.
8. La frequenza dei corsi di formazione professionale è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.
9. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove d'esame.
10. Il mancato superamento di una delle tre prove previste non preclude la possibilità di sostenere quelle restanti e concede la possibilità, in caso di una sola insufficienza, della ripetizione della prova non superata, nella sessione di esame immediatamente successiva, e, sentito il parere della commissione esaminatrice, prima della scadenza citata, in una sessione straordinaria d'esame. La fruizione della sessione straordinaria è consentita esclusivamente per il completamento del parziale.

11. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, che contiene l'attestazione del possesso dei requisiti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
12. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa pratica-attitudinale valutata dalla commissione di esame di cui all'articolo 7.
13. Il superamento della prova dimostrativa pratica attribuisce al candidato la facoltà di partecipare al corso di formazione in itinere o al corso di formazione immediatamente successivo.
14. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa pratica:
 - a) gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa pratica;
 - b) gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di cinquanta punti, alla data d'iscrizione alla selezione;
 - c) gli atleti che hanno conseguito medaglie di coppa del mondo, delle Olimpiadi limitatamente alla disciplina de quo.
15. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, per un periodo minimo di tre giorni, le cui materie di insegnamento previste sono le stesse del corso di formazione e qualificazione, è obbligatoria per almeno l'85 per cento delle ore di insegnamento.
16. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale per motivi debitamente documentati, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione all'albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
17. I maestri di sci già abilitati in una specialità, che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame, limitatamente alle materie oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.
18. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi e degli esami e per il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti, senza nessun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Commissione di esame)

1. La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci per ciascuna disciplina è nominata con decreto del dirigente della struttura regionale di riferimento, sentita la commissione consiliare permanente (Istruzione e cultura, ricerca scientifica e politiche sociali), d'intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, ed è istituita senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
2. Se l'intesa non è raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte del dirigente della struttura regionale di riferimento, lo stesso assessorato procede senz'altro alla nomina della commissione.
3. La commissione è composta:
 - a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione, con funzioni di presidente;
 - b) da due maestri di sci, esperti nella tecnica e nella didattica della specifica disciplina prevista dal corso di riferimento (sci alpino, sci fondo, snowboard), scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci, e, in mancanza di quest'ultimo, dalla FISCI;

- c) da tre istruttori nazionali specializzati nelle specifiche discipline previste dal corso di riferimento (sci alpino, sci fondo, snowboard), scelti all'interno di una rosa di nominativi proposto dalla FISI o FISI-CAM;
 - d) da tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.
4. Per ciascuno dei componenti, in caso di assenza di un membro titolare, è nominato un membro supplente che partecipa ai lavori della commissione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di riferimento.

Art. 8

(Specializzazioni e qualifiche professionali)

1. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'organizzazione di corsi di specializzazione per i maestri di sci che possono conseguire le seguenti specializzazioni professionali:
 - a) maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai bambini;
 - b) maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello sci a persone diversamente abili;
 - c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento di telemark.
2. I maestri di sci possono conseguire le seguenti qualifiche:
 - a) direttore di scuola di sci;
 - b) esperto in una o più lingue straniere.
3. I diplomi di cui ai commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi teorici e pratici, organizzati dal collegio regionale dei maestri di sci, e del superamento degli appositi relativi esami, previa intesa con la struttura regionale di riferimento.
4. L'ammissione ai corsi di cui al comma 3 è riservata ai maestri di sci già in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento dello sci.
5. La struttura regionale di riferimento, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni, abilitazioni e qualifiche del presente articolo.
6. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale comporta la perdita della specializzazione e della qualifica professionale.
7. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione delle specializzazioni e delle qualifiche conseguite.
8. Gli esami per il conseguimento delle specializzazioni consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali, sostenute dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.
9. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, consistono in una prova culturale sostenuta dinanzi ad una commissione composta come per gli esami di abilitazione.

Art. 9

(Maestri di sci disabili)

1. La Regione, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci o il collegio nazionale dei maestri di sci, nonché i competenti organi federali, al fine di allargare la grande famiglia dello sci alpino anche a chi, da disabile, vuole sfidare il limite delle proprie capacità e condividere con gli altri un bene innegabile, un diritto che nessuno può

discutere, può autorizzare con apposito provvedimento corsi di formazione per maestri di sci nelle tre diverse categorie di disabilità:

- a) *visually impaired*, che comprende atleti ipovedenti (B3);
- b) *standing*, che comprende atleti con disabilità fisica agli arti inferiori o superiori o con cerebrolesione che permette di sciare in posizione eretta;
- c) *sitting*, che comprende atleti con mielolesioni o patologie diverse ed amputazioni agli arti inferiori che impongono ai praticanti di sciare seduti.

Art. 10

(Maestri di sci di altre Regioni ed altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Campania, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Campania.
2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione.
3. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che hanno presentato la richiesta, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia Autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'Albo, di cui ai precedenti articoli. Il consiglio direttivo del collegio regionale può negare l'iscrizione se è in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.
4. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, previa comunicazione degli interessati, provvede, di ufficio, alla cancellazione dall'albo dei nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia Autonoma.
5. I maestri di sci, iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci della Campania ed alle scuole di sci locali, indicando il collegio di provenienza ed il relativo numero di iscrizione, il periodo di attività, il loro recapito in Campania e la propria posizione fiscale.
6. Non è soggetto agli obblighi, di cui ai commi 1 e 5, l'esercizio dell'attività in Campania, per periodi non superiori ai quindici giorni anche non consecutivi da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni, Province Autonome o da altri Stati.
7. Ai cittadini comunitari non iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province Autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
8. Al di fuori dei casi di cui al comma 7 e nel rispetto di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al collegio regionale dei maestri di sci della Campania. Se i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendono esercitare stabilmente in Campania, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Campania, e il riconoscimento della equivalenza del proprio titolo abilitativo rilasciato dal competente ufficio per lo sport della Presidenza del

Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286).

Art. 11

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito in Campania, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Esso è composto dai maestri iscritti nell'albo della Regione e i maestri di sci ivi residenti, che hanno cessato l'attività per anzianità o per invalidità o temporaneamente.
2. Sono organi del collegio:
 - a) l'assemblea formata da tutti i membri del collegio;
 - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio;
 - c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
 - a) eleggere il consiglio direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
 - c) eleggere i propri rappresentanti nel collegio nazionale dei maestri di sci;
 - d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:
 - a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco regionale delle scuole di sci;
 - b) esprimere parere al riconoscimento di nuove scuole di sci;
 - c) vigilare sull'esercizio della professione;
 - d) applicare le sanzioni disciplinari;
 - e) collaborare con le competenti autorità regionali;
 - f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
 - g) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo.
5. Se il numero dei maestri di sci in Regione Campania è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci. La Regione, nel caso in cui non è istituito il collegio regionale, può richiedere l'istituzione del collegio interregionale, come previsto dalla legge 81/1991.
6. Al collegio interregionale sono demandate le stesse funzioni previste dalla presente legge per il collegio regionale.

Art.12

(Vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci)

1. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci spetta alla competente struttura regionale dell'assessorato regionale al lavoro e formazione.

2. Il presidente del collegio regionale dei maestri di sci trasmette, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, alla Giunta regionale e, per essa, all'assessore regionale al lavoro e formazione:
 - a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati dalla relativa documentazione;
 - b) i provvedimenti del collegio regionale in materia di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale dei maestri di sci.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci che non sia in grado di funzionare regolarmente, acquisito il parere del collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino all'elezione del nuovo consiglio, che ha luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del consiglio precedente.

Art. 13
(Scuole di sci)

1. La scuola di sci svolge un ruolo di promozione dello sport e del turismo, di animazione e di valorizzazione turistica delle stazioni invernali e delle località sciistiche nelle quali essa ha sede.
2. Per scuola di sci si intende l'unità organizzativa a base associativa, cui facciano capo più maestri di sci, al fine dell'esercizio della loro attività professionale in modo coordinato.
3. L'assessorato regionale allo sport, d'intesa con l'assessorato al turismo ed ai beni culturali, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale, autorizza l'apertura delle scuole di sci purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci, mentre nelle scuole che esercitano esclusivamente l'insegnamento del fondo, il numero minimo è ridotto a due unità;
 - b) la scuola abbia un regolamento e uno statuto che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse;
 - c) la direzione della scuola sia affidata ad un maestro con la qualifica di direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), al quale è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge e la responsabilità dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico- didattico;
 - d) la scuola abbia una denominazione tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
 - e) la scuola abbia sede in una cosiddetta stazione invernale nell'ambito del territorio regionale, cioè in una località idonea all'esercizio dell'attività sciistica, dotata di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine, e dotata di piste di fondo, tracciate e mantenute in continuità, qualora sia previsto l'insegnamento della disciplina del fondo;
 - f) la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
 - g) la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;
 - h) la scuola dimostri di avere una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
 - i) la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per la più ampia

diffusione della pratica delle discipline sciistiche nella scuola per agevolare la preparazione e con gli enti locali, gli enti pubblici e privati, gli operatori turistici del settore nella implementazione di opportune azioni promozionali ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione;

- l) la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della stazione sciistica, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l'ambiente montano circostante.
4. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 3, l'assessorato regionale allo sport, sentito l'assessorato al turismo ed ai beni culturali, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.
 5. La Giunta regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il parere del collegio regionale, il riconoscimento all'apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, come stabilito alla lettera a) del comma 3, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti i requisiti indicati al comma 3 e non esista già nella medesima località un'altra scuola di sci. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali il riconoscimento è stato richiesto.
 6. La domanda per il rilascio del riconoscimento, di cui al presente articolo, deve essere presentata all'area coordinamento generale sport corredata di:
 - a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
 - b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
 - c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola;
 - d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti e della denominazione della scuola.
 7. Le scuole di sci riconosciute sono tenute a comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.
 8. La denominazione scuola italiana sci può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.
 9. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti dal presente articolo, nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, di mancata attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione e nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione.
 10. Al fine di favorire o meglio rispondere alle esigenze di cui al comma 3, lettera i) è concessa la facoltà, alle scuole sci, previa formale richiesta di collaborazione temporanea e previa richiesta di nulla osta al competente consiglio regionale dei maestri di sci, di avvalersi di maestri di sci di altre Regioni, Province Autonome o Stati esteri, nei limiti della propria abilitazione e nel limite di tempo prestabilito ai fini dell'esercizio non stabile dell'attività di maestro di sci nella Regione Campania. Tale temporaneo esercizio è subordinato al sostenimento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale campano. L'interessato, prima di poter esercitare la richiesta attività di collaborazione temporanea, deve munirsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14
(Tariffe professionali)

1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Campania, si applica l'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Il collegio dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente.
2. Possono essere applicate tariffe agevolate e particolari combinazioni per iniziative di carattere sociale e promozionale.
3. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi, in modo visibile e chiaro al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.

Art. 15
(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da trecento a seicento euro:
 - a) il maestro di sci che esercita stabilmente la professione e l'attività senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 5;
 - b) il maestro di sci che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 10.
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, che va da trecento a millecinquecento euro, il maestro di sci che applica prezzi superiori a quelli pubblicizzati. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui tale violazione è commessa da una scuola sci.
3. E' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a seicento euro:
 - a) il maestro di sci o la scuola che non pubblicizza la tabella dei prezzi praticati;
 - b) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 8.
4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da ottocento a quattromilaottocento euro.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Art. 16
(Sanzioni disciplinari)

1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, o delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 17 (Disposizioni transitorie)

1. Coloro i quali, ai sensi della legge 81/91, sono in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci, sono iscritti di diritto nell'albo professionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 4, purché siano in possesso degli attestati di aggiornamento professionale di cui all'articolo 11 della medesima legge e ne facciano domanda scritta, corredata della copia autenticata della predetta abilitazione e del corso di aggiornamento, da presentare entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici della Regione competenti in materia di lavoro e formazione.
2. I residenti in Regione Campania che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso della certificazione di idoneità tecnico-pratica rilasciata dalla FISL, attestante la frequenza di corsi di formazione e superato con esito favorevole i relativi esami, organizzati dalla stessa FISL, nonché dell'attestato degli aggiornamenti professionali, di cui all'articolo 11 della legge 81/91, sono iscritti di diritto nell'albo professionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 4, purché ne facciano domanda scritta, allegando la documentazione autenticata predetta, da presentare entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli uffici della Regione competenti in materia di lavoro e formazione.
3. Per coloro che hanno frequentato i corsi abilitanti la professione di maestro di sci in data antecedente alla emanazione della presente legge, si applica il comma 10 dell'articolo 6.
4. Il Presidente della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la prima riunione dell'assemblea del collegio regionale dei maestri di sci con all'ordine del giorno la convalida delle iscrizioni all'albo professionale della Regione Campania ed elezione del consiglio direttivo.

Art. 18 (Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 16 marzo 1986, n.11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), limitatamente alla disciplina dell'attività professionale turistica maestro di sci, in particolare:
 - a) l'articolo 2, comma 2, lett. f;
 - b) all'articolo 4, comma 1 le parole "maestro di sci" sono soppresse;
 - c) l'articolo 5, comma 1, numero 6;
 - d) l'articolo 6, commi 4 e 5;
 - e) l'articolo 7, lett. f;
 - f) l'articolo 8, comma 3;
 - g) l'articolo 9, comma 3;
 - h) all'articolo 10, comma 1 le parole "ai maestri di sci" sono soppresse.

Art. 19 (Norma finanziaria)

1. Le somme acquisite al bilancio regionale per le attività ed i procedimenti disciplinati dall'articolo 15 in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, si imputano alla UPB 11.81.80 (entrate extratributarie), con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla istituzione di apposito capitolo denominato "sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge regionale in materia di maestri e scuole di sci".

Art. 20
(Norme finali)

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 6.

Commi 2, 3 e 5.

Legge 8 marzo 1991, n. 81: “Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”.

Articolo 6: “Abilitazione tecnico-didattico-culturale”.

“1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali”.

Articolo 7: “Materie di insegnamento”.

“1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali”.

Articolo 8: “Competenze della Federazione italiana sport invernali”.

“1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica”.

Articolo 11: “Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale”.

“1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo”.

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

Articolo 2: “Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali”.

“1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”.

Note all'articolo 17.

Comma 2.

Legge 8 marzo 1991, n. 81 già citata nella nota all'articolo 6.

Articolo 11 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Note all'articolo 18.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

Legge 16 marzo 1986, n. 11: “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”.

Articolo 2: “Attività professionali”.

Comma 2, lettera f): “La Regione Campania riconosce le attività professionali di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico.

Con espresso richiamo alle definizioni contenute nell'articolo 12 della L. 17 maggio 1983, n. 217:

f) È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone o a gruppi di persone la pratica dello sci”.

Articolo 4: “Abilitazione”.

Comma 1: “L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all’accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti”.

Articolo 5: “Commissioni d’esame”.

Comma 1, numero 6: “Le Commissioni per l’accertamento delle capacità tecniche all’esercizio della professione di cui all’articolo precedente, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su deliberazione della stessa e sono composte come segue:

6. Maestro di sci. La Commissione d’esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), dal Presidente della FISCI o da un suo delegato, da tre maestri di sci indicati dall’Associazione Maestri di Sci della Campania, nonché da un medico specializzato in medicina dello sport”.

Articolo 6: “Requisiti e modalità per l’ammissione all’esame”.

Commi 4 e 5: “In deroga a quanto stabilito alla lettera c) del precedente comma 1, per l’ammissione all’esame di guida alpina, di maestro di sci e di istruttore nautico, è richiesto il titolo di studio di licenza media inferiore.

Per il conseguimento dell’abilitazione a maestro di sci l’ammissione è, altresì, subordinata alla presentazione del certificato di idoneità tecnico-pratica all’insegnamento dello sci, rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) per le discipline alpine o per il fondo”.

Articolo 7: “Materie e programmi d’esame”.

Lettera f): “F) L’esame per l’esercizio della professione di maestro di sci consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

L’abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

L’esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all’organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso e di una prova orale e pratica di tecnica sciistica”.

Articolo 8, comma 3: “I maestri di sci, abilitati all’insegnamento dello sci nella sola disciplina alpina, non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa”.

Articolo 9: “Rilascio della licenza di esercizio”.

Comma 3: “Per i maestri di sci il rinnovo della licenza è subordinato alla presentazione di un attestato della Associazione maestri di sci della Campania, che comprovi la partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico nel triennio decorso tenuto da istruttori della FISCI”.

Articolo 10: “Documenti di identificazione”.

Comma 1: “Alle guide turistiche, agli interpreti turistici, agli accompagnatori turistici o corrieri, agli organizzatori professionali di congressi, agli istruttori nautici, ai maestri di sci, alle guide alpine, alle guide speleologiche ed agli animatori turistici, viene rilasciato, da parte del Comune, documento con fotografia, nel quale, oltre alle generalità, residenza ed alla qualificazione professionale dell’interessato, sono indicati:

- a) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco;
- b) le lingue straniere per cui è abilitato”.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (“Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (“Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”).

Art. 2

Attività professionali.

La Regione Campania riconosce le attività professionali di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico.

Con espresso richiamo alle definizioni contenute nell'articolo 12 della L. 17 maggio 1983, n. 217:

- a) È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
- b) È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
- c) È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
- d) È organizzatore professionale di congressi chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
- e) È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
- f) *Abrogata.*
- g) È guida alpina chi accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta o media montagna.
- h) È guida speleologica chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
- i) È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

Art. 4

Abilitazione.

L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti.

In caso di carenza di personale esercente una determinata attività professionale, accertata dalla Giunta regionale della Campania, su parere degli Enti turistici e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, il termine di indicazione dell'esame di cui al comma precedente può essere anticipato.

Art. 5 Commissioni d'esame.

Le Commissioni per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'articolo precedente, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su deliberazione della stessa e sono composte come segue:

1. Guida turistica:

- a) dall'Assessore regionale al turismo o suo delegato - Presidente;
- b) da un Sovrintendente ai beni culturali o da un funzionario all'uopo delegato - Membro;
- c) dal Sovrintendente alle gallerie o musei della Campania o da un funzionario all'uopo delegato - Membro;
- d) dal Sovrintendente ai monumenti della Campania o da un funzionario all'uopo delegato - Membro;
- e) dal Sovrintendente archeologico di Napoli o da un funzionario all'uopo delegato - Membro;
- f) da un docente universitario in topografia - Membro;
- g) da un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame - Membro;
- h) da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale di categoria di rilevanza nazionale o regionale all'uopo designati - Membro;
- i) da un tecnico per la disciplina tecnica-professionale, compiti, metodologia, itinerari turistici - Membro;
- l) da un funzionario del competente Servizio della Giunta regionale della Campania - Membro con funzioni anche di Segretario.

2. Interprete turistico. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al numero 1., di cui alle lettere a), g), h) ed l).

3. Accompagnatore turistico o corriere. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), f), g), h), i), l).

4. Organizzatore professionale di congressi. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un esperto della materia sulla quale verte la prova d'esame.

5. Istruttore nautico. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1, di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un esperto della materia designato dalla Capitaneria di porto di Napoli.

6. Abrogato.

7. Guida alpina. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un docente universitario di Geologia e Geofisica.

8. Guida speleologica. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un docente universitario di Geologia e Geofisica e da un docente universitario di Speleologia.

9. Animatore turistico. La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da tre esperti delle materie sportive, turistiche e ricreativo-culturali, designati rispettivamente dal CONI (Sede di Napoli), da un Organismo turistico operante sul territorio regionale e da una Associazione che, per statuto, espleta attività culturale sul territorio regionale.

Alle spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici per il 1986 ed anni successivi si farà fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e successivi - corrispondente al capitolo 56 del bilancio per l'anno finanziario 1985 - la cui entità sarà determinata con le leggi di approvazione dei bilanci, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

L'indennità di presenza ai membri esterni delle Commissioni di cui al comma precedente è determinata ai sensi della L.R. 25 gennaio 1982, n. 8.

Art. 6 Requisiti e modalità per l'ammissione all'esame.

I requisiti per poter partecipare all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge sono:

- a) completamento del diciottesimo anno di età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso del titolo di studio di licenza media di II grado o titolo equipollente;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) idoneità fisica all'esercizio della professione.

Per l'ammissione all'esame di idoneità è richiesto, altresì, il requisito del possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro della CEE, ai sensi dell'art. 11, 13° comma della L. 17 maggio 1983, n. 217.

Ulteriori, eventuali requisiti per partecipare all'esame di cui innanzi sono fissati nel relativo bando indetto dalla Giunta regionale della Campania, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Abrogato.

Abrogato.

Art. 7

Materie e programmi d'esame.

A) L'esame per l'esercizio della professione di guida turistica regionale consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale e di una prova orale di conoscenza di almeno una lingua straniera.

L'esame verte, inoltre, sulla conoscenza di:

- 1) storia d'Italia, con particolare riferimento a quella regionale;
- 2) elementi di geografia turistica, di organizzazione e legislazione turistica, caratteristiche economiche, agricole, industriali ed artigianali della Regione Campania;
- 3) illustrazione delle opere d'arte, dei monumenti delle zone archeologiche, nonché delle bellezze naturali della Regione Campania;
- 4) tecnica professionale (compiti e metodologia).

B) L'esame per l'esercizio della professione di interprete consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame va integrato da una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione e alla legislazione turistica.

C) L'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o corriere consta di una prova scritta ed orale di cultura generale, nonché di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame verte, altresì, sulla conoscenza:

- 1) della storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea;
- 2) della geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
- 3) delle discipline relative alla comunicazione e ai trasporti;
- 4) della legislazione ed organizzazione turistica, nonché doganale;
- 5) della tecnica professionale (compiti e metodologia).

D) L'esame per l'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di notizie relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso.

E) L'esame per l'esercizio della professione di istruttore nautico consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

L'abilitazione è subordinata, comunque, alla conoscenza di due lingue straniere.

L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché da una prova orale e pratica di tecnica nautica.

F) Abrogata.

G) L'esame per l'esercizio della professione di guida alpina consta di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame verte, altresì, sulla conoscenza di:

- 1) nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi e ad elementi di petrografia e vulcanologia;
- 2) nozioni di pronto soccorso;
- 3) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
- 4) tecnica professionale - compiti e metodologia.

L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica alpinistica.

H) L'esame per l'esercizio della professione di guida speleologica consta di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame verte, altresì, sulla conoscenza di:

- 1) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;
- 2) nozioni di pronto soccorso;
- 3) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
- 4) tecnica professionale - compiti e metodologia.

L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica speleologica.

l) l'esame per l'esercizio della professione di animatore turistico consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonché di una prova scritta ed orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonché alla conoscenza di attività sportive turistiche e ricreativo-culturali.

Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli esercenti l'attività professionale, la Giunta regionale della Campania potrà disporre che nel periodo intercorrente tra l'annuncio e l'epoca delle sessioni di esami, nonché in occasione dell'istituzione dei sub-albi, di cui al precedente art. 3, siano tenuti corsi di lezioni preparatorie a cura delle competenti strutture regionali della formazione professionale, di concerto con gli Organismi turistici pubblici periferici interessati.

Art. 8

Approvazione della graduatoria di merito ed attestato di abilitazione valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio. Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla Giunta regionale della Campania.

L'Assessore al turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio da parte del Comune, con l'indicazione del tipo specifico di attività per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico- professionali e delle lingue per le quali è stato abilitato.

Abrogato.

Art. 9

Rilascio della licenza di esercizio.

La licenza per l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania a coloro che, muniti dell'attestato di cui al 2° comma dell'articolo precedente, ne abbiano fatto richiesta.

Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione turistica di cui alla presente legge deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Giunta regionale, per l'iscrizione nell'Albo di cui al precedente articolo 3. Tale titolo va rinnovato ogni tre anni. E' fatto obbligo ai Sindaci di comunicare il rinnovo, entro un mese dal rilascio, alla Giunta regionale - Assessorato al turismo.

Abrogato.

Art. 10

Documenti di identificazione.

Alle guide turistiche, agli interpreti turistici, agli accompagnatori turistici o corrieri, agli organizzatori professionali di congressi, agli istruttori nautici, alle guide alpine, alle guide speleologiche ed agli animatori turistici, viene rilasciato, da parte del Comune, documento con fotografia, nel quale, oltre alle generalità, residenza ed alla qualificazione professionale dell'interessato, sono indicati:

- a) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco;
- b) le lingue straniere per cui è abilitato.

Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal rilascio del documento di identificazione, deve darne comunicazione alla Giunta regionale della Campania indicando gli estremi del documento.